DIREZIONE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE, DEL PERSONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI

Contratto integrativo di Ente 1998-2001 - Area non dirigenziale.

DOCUMENTO STRALCIO

A seguito della positiva attestazione in ordine alla compatibilità econmica rilasciata dalla Direzione regionale delle risorse economiche e finanziaie, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6 della legge regionale 20/2002 (nota di data 18 dicembre 2003, protocollo n. 12583/ref.p) la Delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2002, nella persona del dott. Michele Losito (Presidente) e le Organizzazione sindacali dei dipendenti regionali CGIL, CISL e UIL rispettivamente nelle persona del dott. Arrigo Venchiarutti, sig. Paolo Verdoliva e sig. Maurizio Burlo, si sono incontrati il giorno 7 gennaio 2004, alle ore 15.30 onde procedere, giusto decreto di autorizzazione del Presidente della Regione di data 23 dicembre 2003, n. 0460/Pres., alla sottoscrizione dell'allegato Documento stralcio al Contratto integrativo di Ente 199/2001, area non dirigenziale.

per la Delegazione trattante:

f.to: dott. Michele Losito (Presidente)

per le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali CGIL, CISL, e UIL:

f.to: dott. Arrigo Venchiarutti (CGIL)

f.to: sig. Paolo Verdoliva (CISL)

f.to: sig. Maurizio Burlo (UIL)

Art. 1

Riconoscimento professionalità ed esperienza lavorativa

1. Tenuto conto delle oggettive circostanze che hanno determinato, di fatto, un blocco ultradecennale della mobilità interna, nonché delle assunzioni di personale, con conseguenti gravissime carenze di organico, cui ha certamente supplito il personale in servizio, a integrazione di quanto previsto all'articolo 9 della legge regionale 10/2002, al personale che, alla data del 31 agosto 2002, nonché alla data di sottoscrizione del presente

documento stralcio, appartenga al ruolo unico regionale, sono attribuiti, con decorrenza 31 agosto 2002, quale incremento del maturato in godimento, gli importi di cui all'allegata Tabella A. Gli stessi importi sono corrisposti al personale che, appartenente al ruolo unico regionale alla data del 31 agosto 2002, sia cessato dal servizio - nel periodo compreso tra l'1 settembre 2002 e la data di sottoscrizione del presente documento - per il raggiungimento del limite massimo di età, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 18/1996, ovvero del quarantesimo anno di servizio utile, oppure per decesso o dispensa dal servizio per motivi di salute; i medesimi importi sono corrisposti altresì, con decorrenza 31 agosto 2002, al personale a tale data in servizio a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato, entro la data di sottoscrizione del presente accordo, da tempo determinato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità. I requisiti previsti nella succitata Tabella A devono essere posseduti alla data di attribuzione degli importi stessi.

- 2. Per il personale che abbia conseguito la qualifica superiore in attuazione delle disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale 10/2002, ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge e dell'articolo 6, comma 19, della legge regionale 20/2002, il possesso dei requisiti viene valutato con riferimento alla qualifica posseduta precedentemente all'applicazione delle suddette disposizioni e il beneficio economico di cui al comma 1 viene riassorbito in sede di attribuzione del trattamento economico spettante in esito agli stessi passaggi alla qualifica superiore e fino a concorrenza del medesimo.
- 3. Qualora al personale di cui al comma 2 derivasse, dall'applicazione del beneficio economico di cui al comma 1 con riferimento alla qualifica conseguita in attuazione delle disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale 10/2002, un trattamento economico complessivo superiore a quello determinato ai sensi del comma 2, rimane attribuito il trattamento economico più favorevole.

Art. 2

Definitiva collocazione del personale regionale

- 1. Ai fini della definitiva collocazione nelle categorie e posizioni economiche introdotte dall'articolo 2 della legge regionale 20/2002, il personale regionale di cui all'articolo 1, in possesso del requisito di anzianità indicato nella Tabella B, viene collocato, a decorrere dal 31 agosto 2002, nelle posizioni economiche ivi indicate. La collocazione in dette posizioni comporta il corrispondente assorbimento del maturato economico in godimento alla data del 31 agosto 2002, già incrementato ai sensi dell'articolo 1. Nel caso in cui il maturato in godimento non consenta di raggiungere gli importi dello stipendio tabellare previsto per la nuova posizione economica, la definitiva collocazione avverrà nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, individuato per difetto; l'eventuale differenza rimane attribuita a titolo di maturato economico.
- 2. I sopraindicati requisiti di anzianità vengono ridotti, per le categorie C e D, di *tre anni* nel caso in cui il dipendente non abbia mai conseguito un effettivo passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore per effetto di leggi nazionali, regionali o di altri provvedimenti, elevabili a *cinque anni* nell'ipotesi in cui il conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza nel ruolo unico regionale sia avvenuto a seguito di superamento di pubblico concorso per esami o per titoli ed esami effettuato dall'Amministrazione regionale.

Art. 3

Inquadramento definitivo ex 5º livello dipendenti Ministero del lavoro inquadrati con legge regionale 1/1998

Il personale già dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che risultava appartenente al 5º livello «operatore amministrativo», inquadrato ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale di coadiutore, in servizio alla data di sottoscrizione del presente documento, viene collocato, all'interno della categoria C, nella posizione economica, di cui all'allegato B alla legge regionale 20/2002, successiva rispetto a quella attribuita ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo, fermo restando che comunque non può essere attribuita una posizione superiore rispetto a quella apicale di categoria di cui al succitato allegato B.

Art. 4

Personale transitato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 839/1979

Il personale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, in servizio alla data di sottoscrizione del presente documento, viene collocato, all'interno della categoria di appartenenza, nella posizione economica, di cui all'allegato B della legge regionale n. 20/2002, successiva a quella attribuita ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo, fermo restando che comunque non può essere attribuita una posizione superiore rispetto a quella apicale di categoria di cui al succitato allegato B.

Art. 5

Indennità integrativa speciale

L'indennità integrativa speciale alla data del 1º settembre 2002 è stabilita negli importi di cui all'allegata Tabella. Nel caso in cui l'importo in godimento sia superiore a quello ivi indicato, la differenza rimane individualmente attribuita come indennità integrativa speciale; qualora esso sia inferiore, la differenza, attribuita a titolo di indennità integrativa speciale, riduce corrispondentemente il maturato economico così come incrementato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del presente documento.

Art. 6

Disapplicazioni

Sono disapplicate le seguenti disposizioni di legge:

- a) l'articolo 18 e l'allegato C della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10;
- b) il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20.

TABELLA «A»

Posizione 1

1. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

nessun importo

Posizione 2

- 1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 5 e 10 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
- 2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

importo: euro 516,46

Posizione 3

- 1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 10 e 18 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

importo:

euro

977,65

Posizione 4

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- 3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
- 4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

importo: euro 1.548,34 (commesso)

euro 570,68 (agente tecnico)

Posizione 5

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di commesso compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
- 3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 5 e 10 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
- 4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

importo: euro 2.119,02 (commesso)

euro 1.141,37 (agente tecnico)

Posizione 6

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di commesso, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 10 e 18 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
- 3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- 4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

importo: euro 2.481,22 (commesso)

euro 1.555,21 (agente tecnico)

Posizione 7

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

- 3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
- 4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

importo: euro 1.969,06 (agente tecnico) euro 827,69 (coadiutore)

Posizione 8

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
- 3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 5 e 10 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
- 4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

importo: euro 2.382,90 (agente tecnico) euro 1.241,53 (coadiutore)

Posizione 9

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di agente tecnico, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 10 e 18 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
- 3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- 4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, in possesso i del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

importo: euro 2.796,75 (agente tecnico) euro 1.655,38 (coadiutore)

Posizione 10

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- 3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
- 4. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

importo: euro 1.967,64 (coadiutore) nessun importo (segretario)

Posizione 11

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
- 3. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 5 e 10 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

importo: euro 2.379,67 (coadiutore) euro 412,49 (segretario)

Posizione 12

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di coadiutore, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 10 e 18 anni, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

importo: euro 2.845,27 (coadiutore) euro 878,08 (segretario)

Posizione 13

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
- 2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.

importo: euro 1.403,81

Posizione 14

- 1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di istruzione di secondo grado almeno quadriennale.
- 2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

importo: euro 2.009,47

Posizione 15

- 1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di istruzione di secondo grado almeno quadriennale.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di con-

sigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

3. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 2.688,67 (segretario) nessun importo (consigliere)

Posizione 16

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado almeno quadriennale.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di segretario compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

importo: euro 3.259,81

Posizione 17

- 1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa fra 5 e 10 anni, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.
- 2. Personale con meno di 5 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza. In via eccezionale, si intende profilo di accesso corrispondente al profilo di segretario agrario il profilo di consigliere agronomo; si intendono profili di accesso corrispondenti ai profili di segretario geometra-disegnatore e segretario tecnico i profili di consigliere ingegnere o consigliere urbanista; si intende profilo di accesso corrispondente ai profili di maresciallo C.F.R. e ittico il profilo di consigliere ispettore forestale.

importo: euro 876,17

Posizione 18

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di segretario, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale costituente requisito per l'accesso alla qualifica di consigliere nel profilo professionale corrispondente a quello posseduto.

importo: euro 3.818,04

Posizione 19

- 1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa fra 10 e 18 anni, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa fra 5 e 10 anni, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 1.752,34

Posizione 20

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 2.628,51

Posizione 21

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di consigliere, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.
- 2. Personale con meno di 10 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 3.504,68 (consigliere) nessun importo (funzionario)

Posizione 22

- 1. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario compresa fra 10 e 18 anni, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.
- 2. Personale con meno di 10 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 692,62

Posizione 23

- 1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario, privo del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.
- 2. Personale con anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario compresa fra 10 e 18 anni, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 1.385,24

Posizione 24

1. Personale con più di 18 anni di anzianità in ruolo nella qualifica di funzionario, in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale attinente al profilo professionale di appartenenza.

importo: euro 2.077,86

TABELLA B

QUALIFICA FUNZIONALE DI APPARTENENZA AL 31 AGOSTO 2002/CATEGORIA E POSIZ. ECON. DI PRIMO INQUADR. L.R. 20/2002	ANZIANITÀ NELLA QUALIFICA FUNZIONALE RIFERITA ALLA CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA DI APPARTENENZA ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 2002	CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA (ALLEGATO B L.R. 20/2002) DA ATTRIBUIRE A DECORRERE DAL 31 AGOSTO 2002
	con meno di 5 anni di anzianità	A5
	con almeno 5 anni di anzianità	A6
Commesso/A3 Agente tecnico/B3 Coadiutore-guardia/C2	con almeno 10 anni di anzianità	A7
	con almeno 15 anni di anzianità	A8
	con almeno 5 anni di anzianità	B4
	con almeno 10 anni di anzianità	B5
	con almeno 15 anni di anzianità	В6
	con almeno 20 anni di anzianità	В7
	con almeno 25 anni di anzianità	B8
	con almeno 5 anni di anzianità	C3
	con almeno 10 anni di anzianità	C4
	con almeno 15 anni di anzianità	C5
	con almeno 20 anni di anzianità	C6
	con almeno 25 anni di anzianità	C7
	con almeno 30 anni di anzianità	C8
Segretario-maresciallo/D2	con almeno 10 anni di anzianità	D3
	con almeno 15 anni di anzianità	D4
	con almeno 20 anni di anzianità	D5
	con almeno 10 anni di anzianità	D6
Consigliere/D5	con almeno 15 anni di anzianità	D7
	con almeno 20 anni di anzianità	D8

TABELLA INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE

CATEGORIA	IMPORTI MENSILI LORDI	
A	568,17	
В	576,98	
C	585,71	
D	597,33	
	·	

DICHIARAZIONE N. 1

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1 del presente accordo, le Organizzazioni sindacali firmatarie impegnano l'Amministrazione regionale ad adeguare i fondi da destinare alla produttività, nell'ambito del contratto collettivo 2002-2005 del personale regionale - area non dirigenziale, reperendo ulteriori risorse al fine di compensare, anche in via forfetaria e con modalità da concordare nell'ambito del competente livello di contrattazione, il maggior impegno profuso dal personale del ruolo unico regionale a causa delle gravissime carenze di organico richiamate dall'articolo 1 del presente accordo e protrattesi, anche nella citata tornata contrattuale, fino alla data di cui all'articolo medesimo.

dott. Arrigo Venchiarutti (CGIL)

sig. Paolo Verdoliva (SINDER - FPS - CISL)

sig. Maurizio Burlo (UIL - FPL)